



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice BIANCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2008**

Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, ai candidati del concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge punta a porre rimedio ad una situazione concorsuale che testimonia dell'enorme confusione che regna in tale materia. Per brevità: al concorso per la nomina a notaio, indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 7 settembre 2004, un considerevole numero di partecipanti e che, essendo stato giudicato sufficiente in tutte e tre le prove scritte, ha riportato una votazione compresa fra il novanta e il centoquattro, non è stato ammesso a sostenere le prove orali per non avere raggiunto il cosiddetto «punteggio di eccellenza», non più previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, recante «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Il punteggio di eccellenza, in forza del quale ciascun candidato doveva ottenere in ciascuna prova almeno la sufficienza, contrassegnata, in base alla previgente normativa, con il punteggio di trenta e con il punteggio di almeno centocinque nelle tre prove complessive, è stato infatti eliminato con il citato articolo 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006 in quanto ritenuto ingiusto e anacronistico, il quale prevede un punteggio minimo (35) su tutte e tre le prove.

La questione, tuttavia, non attiene al merito del punteggio conseguito o alla soglia dell'eccellenza, ma solo ai tempi di applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 166 del 2006.

Infatti, il combinato disposto degli articoli 15 e 16 – «Abrogazioni» e «Disposizione transitoria» comporta che le norme relative

al punteggio di eccellenza siano abrogate «con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio».

La *ratio* della norma appare evidente, cioè le nuove disposizioni – ivi compresa l'abrogazione del punteggio di eccellenza – si applicano a far data (nell'accezione comune del termine) dall'emanazione del primo concorso per la nomina a notaio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo in questione. La lettera della norma, però, dice un'altra cosa: il punteggio di eccellenza è abrogato con decorrenza «dalla data di emanazione del prossimo concorso», cioè dal giorno in cui il concorso viene di fatto reso pubblico con l'emanazione del bando.

Ora, il giorno in questione è il 10 luglio 2006, data del decreto dirigenziale che ha bandito il primo concorso successivo alle norme del decreto legislativo n. 166 del 2006, ma a quella data era ancora *in itinere* il precedente concorso, quello bandito nel 2004 da cui si è partiti per l'illustrazione di questo disegno di legge.

Non fosse stata scritta in tal modo, la norma non si applicherebbe certo ai concorrenti del concorso in atto all'emanazione di una nuova norma: il concorso si svolge e si completa – come si giocano le partite – con le regole stabilite all'inizio. Ma, come detto, la lettera della norma si presta ad una lettura più favorevole ai concorrenti, e non vi è quindi motivo di non doverla applicare ad essi.

Inoltre, tale applicazione non penalizza i vincitori del concorso, in quanto i concorrenti «recuperati», una volta ammessi alle prove orali, sarebbero collocati in una graduatoria aggiuntiva, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 166

del 2006, relativamente al conferimento dei posti notarili.

Ma c'è una ragione in più per sostenere l'ammissione di queste ragazze e di questi ragazzi. Ogni concorso costa milioni di euro, richiede tempi lunghissimi con impegno di spesa e di personale. Ad oggi sono vacanti (o non assegnate) oltre 650 sedi no-

tarili, e con la creazione di nuove sedi (1.000 con la revisione già approvata della tabella) lo scoperto diventerà un problema serio.

È sulla base di queste considerazioni che riteniamo valga la pena provvedere nel senso auspicato, approvando celermente le presenti disposizioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004.

2. I candidati di cui al comma 1 che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.